

**presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it**

**Da:** Avv. Maria Agovino <avvmariaagovino@pec.giuffre.it>  
**Inviato:** mercoledì 22 gennaio 2025 13:50  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** richiesta integrazione pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti n. 119-1/2024 PU Tribunale Cosenza 27101771s.pdf; I relazione Gestore con attestazione fattibilità.pdf; Il relazione Gestore integrativa.pdf; TABELLA A - piano in excel Avolio.xlsx; TABELLA B- piano in excel Avolio.xlsx

Pregiatissimo Sig. Presidente ,  
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Sig. Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio del Tribunale di Cosenza, con la presente invio in allegato copia del provvedimento del 14/01/2025 relativo alla proc. N. 119-1/2024 PU ( ristrutturazione dei debiti ) promosso da Avolio Antonietta Irene, con cui il predetto Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti nella apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza ( o del Ministero della Giustizia ) .

**Chiedo la cortesia di pubblicare, oltre al provvedimento del Giudice dott.ssa Savaglio , le 2 relazioni a mia firma e le 2 tabelle in excell allegate alle mie relazioni ( v. all) .**

In attesa di cortese riscontro , porgo cordiali saluti

Maria Agovino

**( OCC )**

Avv. Maria Agovino  
Piazza Gullo n. 6  
87100-COSENZA  
Tel 0984/209477  
Cell 335/5388666  
Mail:agovino.maria@tin.it  
PEC : [avvmariaagovino@pec.giuffre.it](mailto:avvmariaagovino@pec.giuffre.it)

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: *Per la cancelleria  
completate.*

Cosenza, li 23-1-2025

IL CAPO D'UFFICIO  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P.F.  
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI presso ORDINE AVVOCATI**  
**DI COSENZA**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI**  
**della LEGGE 3 DEL 2012 e successive modifiche ed integrazioni.**

L'avv. Maria Agovino, con studio in Cosenza alla piazza Gullo n. 6, telefono/fax 0984/209477, cell. 335/5388666, PEC: avvmariaagovino@pec.giuffre.it, nella qualità di professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e succ. mod. D. Lgs. 14/19, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra **AVOLIO Irene Antonietta**, nata ad Acquappesa (Cs) il 14/06/1964 e residente a Montalto Uffugo in Via Ragusa n. 7, C.F. VLA64H54A041D, alla luce delle verifiche effettuate, deposita la prescritta relazione.

**PREMESSO**

- che, in data 03/06/2024, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza è stata presentata istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dalla sig.ra Avolio Irene Antonietta, assistita dall'avv. Alessandro Conforti del foro di Cosenza, con la quale si chiedeva la ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII ;
- che, in data 05/06/2024, il referente pro tempore dell'OCC, avv. Ester Bernardo, nominava la scrivente come professionista incaricato, al quale seguiva, in data 07/06/2024, dichiarazione di accettazione ed indipendenza del gestore designato secondo le disposizioni di legge;

**dichiara e attesta preliminarmente:**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che compromettano l'indipendenza;
- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestatato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

#### **VERIFICATO**

- che la Sig.ra AVOLIO Irene Antonietta, nata ad Acquappesa (Cs) il 14/06/1964 e residente a Montalto Uffugo in Via Ragusa n. 7, C.F. VLA64H54A041D, si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2021, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua, certamente nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore correttamente individuato nella domanda proposta dalla sig.ra Avolio Irene Antonietta ;
- che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art 69 C.C.I.I. e che non ha subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt 14 e 14 bis della L. 3/2012 ed artt 72 e 82 CCII (Revoca dell'Omologazione);
- che la ricorrente non è stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro leconomia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- che non ha distratto attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- che l'istante si è impegnato personalmente e con l'assistenza del difensore Avv. Alessandro Conforti a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato alla sottoscritta.

### **PRECISATO**

che scopo dell'incarico conferito alla sottoscritta è quello di predisporre ai sensi dell'art 68 comma 2 D.Lgs 14/2019 e succ. modifiche una Relazione Particolareggiata alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore fornito dalla debitrice, con l'obiettivo di:

1. Valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della ricorrente.
2. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla meritevolezza, ovvero sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.
3. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.
4. Valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda.
5. Indicare i costi presunti della procedura.
6. Indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio della debitrice.

Tutto ciò premesso, verificato e precisato,

### **RASSEGNA**

la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, esporrà le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriverà il piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'istante ed esprimerà valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

### **SOMMARIO:**

- breve ricostruzione della massa passiva della Debitrice istante;
- ricostruzione della massa attiva della Debitrice- Patrimonio immobiliare e mobiliare -rapporti di c/c – redditi mensili ;
- spese relative al mantenimento della famiglia
- lindicazione delle cause dellindebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nellassumere le obbligazioni ;
- lesposizione delle ragioni dellincapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- lindicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il giudizio sulla valutazione della meritevolezza creditoria della debitrice effettuata dai soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento; allo scopo di verificare se quest'ultimo abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto limporto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

\*\*\*\*\*

La sig.ra Avolio attualmente divorziata sin dal 10/7/2013 ( v. all ), è dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Poste Italiane spa – agenzia di Rende, qualifica “ operatore di sportello “ ; ha un unico figlio convivente, Mario, nato il 25/7/96, disoccupato e inabile al lavoro.

### **1-RICOSTRUZIONE DELLA MASSA PASSIVA DELLA DEBITRICE ISTANTE.**

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’istante e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di “RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ”.

Si fornisce innanzitutto l’elenco dei Creditori con l’indicazione della natura del credito e la contestuale quantificazione dei debiti contratti dall’ istante ed indicati nella proposta :

#### **a-UBI BANCA:**

Mutuo ipotecario del 2/11/2009 per atto notaio Lanzillotti dell’importo di € 150.000,00 per la durata di n. 420 rate mensili, con scadenza al 02/11/2044, a tasso variabile Euribor a 3 mesi rilevato trimestralmente, finalizzato all’acquisto dell’attuale abitazione principale sita in Montalto Uffugo (Cs) alla via Ragusa n. 7. L’ipoteca è stata iscritta per euro 300.000,00, pari al 200% del capitale mutuato, sull’immobile sopra indicato e su altro bene immobile di proprietà della debitrice, sito in Acquappesa (Cs).

La rata mensile iniziale pattuita in sede di stipula ammontava ad euro 528,24; la rata di giugno 2024, regolarmente pagata, con tasso variabile, è stata di € 720,00/mensili circa, con saldo residuo per capitale a debito di **euro 103.100,19**.

#### **b-AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE- ADER :**

Dal riscontro della precisazione del credito dell’8/7/24 risultano ruoli formati e resi esecutivi da enti impositori vari ( Comune di Lamezia Terme , Comune di Cosenza, Comune di Acquappesa , Comune di Paola , Consorzio di Bonifica Tirreno Cosentino , Tribunale di Paola , Ufficio Giudice di Pace di Paola ) per i seguenti importi :

privilegio	€ 1.326,89
chirografo	€ 527,52
Totale	€ 1.854,41 .

Il debito riviene da ruoli emessi dal comune di Acquappesa per tassa sui rifiuti e imu, contributi dovuti al Consorzio di bonifica e multe stradali.

**c- FINDOMESTIC BANCA SPA:**

Contratto di finanziamento n° 649698, stipulato nella formula di delegazione di pagamento con trattenuta diretta sullo stipendio.

Le rate sono n. 108 da € 276,00 mensili, dal 31/01/2020 al 31/12/2028, per un debito iniziale di € 29.808,00 e un capitale residuo al 30/04/2024 di € **13.476,39**.

**d-AGOS DUCATO SPA:**

Contratto di finanziamento n. 67422243, con n. 84 rate mensili da € 172,00, con prima rata del 08/03/2022 e scadenza al 08/02/2029.

Il debito residuo alla data del 30/04/2024 è di € **7.707,02**.

**e-PREXTA SPA:**

Contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n° 270818, stipulato il 13/09/2023 per un importo complessivo di € 20.298,00 da estinguere in 96 mesi con pagamento di rata fissa di euro 280,00.

Il debito residuo al 30/04/2024 è di **euro 19.522,49**.

**f-POSTE ITALIANE SPA:**

Conto corrente Bancoposta n. 000057973109, con saldo contabile al 22/05/2024 a debito per € **10.044,61**, atteso che sul rapporto si evidenzia una procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata dal creditore precedente sig.ra Silvana Avolio .

**g-DEUTSCHE BANK:**

Carta di credito rateale con fido accordato di € 1.600,00 mensili, addebitati direttamente sul conto corrente Bancoposta.

**h-COMUNE DI MONTALTO UFFUGO:**

Debiti per canoni idrici anno 2020 pari a € 312,00 e debiti per TARI anno 2022 € 295,00 e anno 2023 € 373,00: totale € 980,00.

**i-AVOLIO SILVANA:**

Debito personale di € **6.696,42** riveniente da atto di precetto notificato alla debitrice in data 26/03/2024, a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Paola il 08/02/2018, in virtù delle sentenze del Tribunale di Paola n. 790/2008 e della Corte di Appello di Catanzaro n. 1075/2015. L'atto di precetto è stato seguito da pignoramento presso terzi di € 10.044,63 (somma precettata aumentata del 50% ex art. 546 c.p.c.) notificato alle Poste Italiane spa con conseguente trattenuta di **€ 147,71 mensili**, corrispondente alla quota disponibile in busta paga.

\*\*\*\*\*

Si riportano i debiti sopra elencati con dettaglio e indicazione del grado di privilegio, precisando che il debito verso UBI BANCA SPA relativo al mutuo ipotecario, su espressa richiesta del ricorrente, verrà espunto dal totale e pertanto non sarà inserito nel presente piano di ristrutturazione .

<b>CREDITORE</b>	<b>NATURA DEL CREDITO</b>	<b>IMPORTO IN PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTO IN CHIROGRAFO</b>
<b>PREDEDUZIONE OCC ( RESIDUO 70%)</b>		<b>EURO 3.441,62</b>	
Avv. Guaragna	Compensi	<b>€ 1.750,94 + 207,00 spese = 1.777,94</b>	
Agenzia delle Entrate della Riscossione	aggi, interessi di mora e diritti di notifica	<b>Euro 1.326,89</b>	<b>Euro 527,52</b>
Findomestic Banca spa	prestito personale		<b>euro 15.180,00</b>

Agos Ducato spa	prestito personale		<b>euro 9.986,56</b>
Prexta spa	prestito personale		<b>euro 19.035,82</b>
Poste Italiane spa	Scoperto di conto corrente		<b>Euro 10.044,61</b>
Comune di Montalto Uffugo	Tari e servizio idrico	<b>privilegio ex art. 2752 cc: euro 980,00</b>	
Avolio Silvana	crediti pecuniari		<b>euro 6.696,42</b>
Deutsche Bank	Carta di credito		<b>Euro 1.752,91</b>
Lab Consulenze srl	Aggi, diritti di notifica e spese		<b>Euro 443,28</b>

**TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE : euro 3.441,62**

**TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI: euro 4.084,83**

**TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI: euro 63.667,12**

La Signora Avolio risulta altresì garante di un prestito personale contratto dal figlio Mario Falbo nel 2022 con la Agos Ducato spa, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, in regolare corso di pagamento con una rata mensile di euro 316,00 addebitata sulla PostePay del Sig. Mario Falbo, su cui è accreditata la sua pensione di invalidità. Dette rate vengono integralmente pagate dal sig. Mario Falbo con i proventi della pensione di invalidità di cui risulta essere titolare . Pertanto il presente finanziamento non risulta presente nel piano di ristrutturazione .

## **2-RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA DELLA DEBITRICE**

L'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni della proponente suscettibili di valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori .

La sig.ra AVOLIO Irene Antonietta, nel corso degli incontri tenuti presso lo studio dello scrivente Gestore della Crisi, con la partecipazione del suo legale Avv. Francesco Conforti, accedeva con le credenziali Spid nel proprio cassetto fiscale - banca dati dell'Agenzia delle Entrate - sezione "fatture e corrispettivi", nonché nella sezione "Consultazione dati catastali" e "Consultazione visure planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili".

Dall'accesso alla posizione personale della sig.ra Avolio, nonché dalla visione della documentazione prodotta, è emerso quanto segue:

### **Patrimonio immobiliare**

La sig.ra Avolio è proprietaria dei seguenti beni immobili :

- Immobile in Montalto Uffugo (CS) via Ragusa n. 7, in Catasto fabbricati al fl. 74, p.lla 734, sub 10, adibita ad abitazione principale del valore indicativo di € 150.000,00 circa , alla luce dei valori di stima dell'OMI per zona, stato d'uso e dimensione;
- Immobile ad uso abitativo sito in Acquappesa (Cs) c.da Castagnola, fl. 19, plle 211 sub 7-8-9; si tratta di un fabbricato rurale ricevuto in donazione nel 1986 di cui il comune di Acquappesa ha attestato l'inabitabilità con doc. prot. 6004 del 23/10/12 ( v. all ), stimato dall'ing. Laino in € 60.000,00 ( v. all. ) .

### **Patrimonio mobiliare**

La stessa non risulta proprietaria di beni mobili registrati.

### **Rapporti di C/C**

L'istante risulta intestatario dei seguenti conti correnti di corrispondenza :

C/C Poste Italiane n. 000057973109 con un saldo negativo al 22/5/2024 di € - 10.044,61 (v. all) ;

Deutsche Bank rapporto codice titolare n. 3132290270 con un saldo negativo 23/03/2024 di € - 1.752,91;

### **Redditi percepiti mensilmente**

La sig.ra Avolio attualmente divorziata sin dal 10/7/2013 ( v. all ), è dipendente a tempo pieno ed indeterminato di Poste Italiane spa – agenzia di Rende, qualifica “ operatore di sportello “ e lo stipendio mensile percepito dal datore di lavoro è l’unica fonte di reddito, oltre l’assegno unico di circa € 197,70 erogato dall’INPS per il figlio Mario, nato il 25/7/96, disoccupato e inabile al lavoro, ed inoltre l’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge per il figlio convivente pari ad € 225,00 mensili .

Si è ritenuto opportuno procedere con la verifica dei redditi percepiti negli anni precedenti attraverso l’analisi dei Modelli Redditali riferiti ai periodi di imposta anno 2021/ redditi 2020 ( € 23.185) -anno 2022/ redditi 2021 ( € 25.002) – anno 2023 /redditi 2022 ( € 25.008). Se ne deduce una media mensile di circa € 2.000,00 :

stipendio mensile	€ 1.600,00
assegno unico familiare	€ 197,00
<u>assegno mantenimento figlio</u>	<u>€ 225,00</u>
Totale	€ 2.022,00

La media dello stipendio netto mensile per il I semestre 2023 è di circa € 1.872,00 .

Quanto sopra è comprovato dalla documentazione prodotta: mod. 730 anni 2021-2022- 2023, buste paga gen-apr. 2024 ( v.all.).

### **3-SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA**

Il nucleo familiare della sig.ra Avolio Irene Antonietta è composto, oltre che dalla stessa Avolio, dal figlio Mario Falbo, nato il 25/07/1996, disoccupato e inabile al lavoro ( v. all) . La ricorrente ha documentato così le spese mensili medie necessarie al sostentamento familiare :

<b>Tipologia di Spesa</b>	<b>Importo Mensile</b>
<b>Spese alimentari e vestiario</b>	<b>500,00</b>
<b>Spese mediche e farmaci</b>	<b>50,00</b>
<b>Telefono</b>	<b>20,00</b>
<b>Utenze e spese varie (Luce/Gas/tributi/acqua/ Tari/carburante )</b>	<b>330,00</b>
<b>Totale</b>	<b>900,00</b>

La tabella riepilogativa delle spese mensili necessarie per il sostentamento dell'istante e del proprio figlio descritta nel ricorso introduttivo - non avendo incluso spese voluttuarie di alcun tipo- , appare congrua e veritiera e trova riscontro nella documentazione esibita.

In merito alle spese indicate, al fine di valutarne la congruità, si precisa che l'analisi dei dati inerenti le rilevazioni ISTAT, riguardanti un nucleo familiare del SUD in un piccolo comune come è Montalto Uffugo (Cs), composto da 2 persone, indica nel 2023 una stima per spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari di € 998,77.

#### **Soglia-poverta\_2023\_Calabria\_Piccolo-comune**

**ANNO: 2023**

**REGIONE: Calabria**

**TIPOLOGIA: Piccolo comune**

**Soglia 2023 Calabria Piccolo comune 998,77 €**

Il dato fornito fa quindi ritenere congrue le spese indicate dalla debitrice che può contare solo sul proprio reddito .

Anche da questo dato si evince come gli importi indicati dalla stessa siano in linea con le sue limitate disponibilità reddituali e monetarie attuali.

Dall'esame della situazione reddituale è emersa una disponibilità mensile media pari ad € 2.022,00. Gli addebiti ricorrenti ad oggi ammontano ad un totale di € 1.595,00:

€ 720,00 per mutuo Ubibanca

€ 276,00 Findomestic spa

€ 172,00 Agos spa

€ 280,00 Prexta spa

€ 147,00 per trattenuta di 1/5 dello stipendio per il pignoramento .

Ne consegue che al netto dei suddetti addebiti , la ricorrente avrebbe a disposizione € 427,00 per il necessario sostentamento familiare oltre che per far fronte agli ulteriori debiti rivenienti dai vari tributi insoluti .

Emerge quindi in maniera evidente che al netto delle suddette trattenute, l'istante è costretta a vivere con la disponibilità di un importo mensile al di sotto della soglia di povertà .

#### **4-INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.**

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

La situazione debitoria è maturata in conseguenza di una esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di consolidare la precedente debitoria con nuovi finanziamenti ottenuti di volta in volta, senza i controlli di cui all'art. 124 TUB.

La sottoscritta ha proceduto all'esame della documentazione depositata dalla sig.ra Avolio a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nell'audizione e successivamente ricevute ad integrazione da parte dell'avv. Conforti .

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause ed eventi dell'indebitamento dell'istante.

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, incolpevole, sono dovute a circostanze personali ed economiche che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare.

Nell'anno 2004 la ricorrente si separava dal marito, divorziando poi nel 2013, assumendosi il carico della responsabilità, anche economica, della crescita di n. 2 figli, Ines del 1994 e Mario del 1996, quest'ultimo con gravi patologie.

Nel 2009 la Avolio procedeva con l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale, accendendo un mutuo ipotecario con Banca 24-7 spa , oggi UbiBanca spa di € 150.000,00 ( v. all) . Tale mutuo stipulato a tasso variabile per la durata di 35 anni , prevedeva una rata iniziale di € 528,00 circa, aumentata a dismisura a causa del vertiginoso innalzamento dei tassi, oggi a circa € 720,00 mensili .

Nel 2015 l'istante accendeva un finanziamento con Findomestic Banca spa ( v. all) di € 13.925,00 da restituire in 120 rate mensili di € 180,00 per il totale importo finale di € 21.600,00.

Nel 2019, a fronte del decesso della propria madre e di nuove spese dovute al soddisfacimento di impegni economici con la famiglia di origine, la sig.ra Avolio procedeva alla accensione di un secondo prestito con Findomestic Banca spa, che avrebbe consentito l'estinzione del precedente prestito con la somma di € 23.067,00 da restituire in n. 108 rate mensili di € 276,00 per un totale di € 29.808,00.

Intervenuto il Covid, la situazione economica della signora Avolio si aggravava ulteriormente a causa dell'aumento dei tassi variabili del mutuo e delle spese in uscita dovute soprattutto per contribuire, unitamente all'ex coniuge, al mantenimento all'università della figlia maggiore .

Infatti la Avolio nel 2022 attingeva ad un nuovo prestito con la finanziaria Agos Ducato spa, per € 10.804,00 da restituire in n. 84 rate mensili di € 172,00 per un totale di € 14.448,00 .

Successivamente ancora, nel 2023, la Avolio, dinanzi all'inaspettata necessità di fronteggiare alcune spese di manutenzione straordinaria della propria abitazione, dovette ricorrere alla cessione del quinto del proprio stipendio con la Finanziaria Prexta spa, per l'importo di € 20.298,00 da rimborsare in n. 96 rate di € 280,00 mensili per un totale di € 26.880,00 .

#### **5-ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DELLA DEBITRICE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale

punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa mediana mensile delle famiglie per tipologia familiare (anno 2023).

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il sostentamento del proprio nucleo familiare come differenza tra il reddito mensile disponibile, pari a € 2.022,00, e gli addebiti ricorrenti che, per come sopra esposto, oggi sono pari ad € 1.595,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui la debitrice può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

**Tale rapporto, per come esposto in precedenza, è risultato eccessivamente sbilanciato.**

La sig.ra Avolio, infatti, avrebbe a disposizione per la sussistenza del proprio nucleo familiare solo una somma mensile pari ad € 427,00, ovvero una somma dimezzata rispetto alla soglia di povertà per come quantificata da tutti gli indicatori statistici.

#### **6-INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

E' pendente il procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla sorella Avolio Silvana : Tribunale Cosenza proc. N. 759/24 Giudice Rombolà – prossima udienza 16/12/2024 – atto di precetto di € 6.696,42; atto di pignoramento notificato al terzo a maggio 2024 , con una trattenuta mensile pari ad € 147,41, ad oggi ( nov. 2024) quindi con un accantonamento di 7 rate per € 1.031,87.

#### **7-LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.**

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché dal contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione depositata a corredo della domanda e con successive integrazioni a richiesta del Gestore, risulta sostanzialmente completa ed attendibile. La scrivente segnala che la sig.ra Avolio Antonietta Irene, dopo aver deciso di attivare la procedura di sovraindebitamento, ha collaborato con l'O.C.C. fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovraindebitamento oggetto della istanza ex art. 67 CCII.

A corredo di quanto sopra esposto si rileva la coerenza del piano con le previsioni del sovraindebitamento:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La proposta del Piano è ammissibile;

La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 corredata con l'elenco:

- a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
  - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - La debitrice, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
  - Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni familiari, per come modificatesi nel corso degli anni ( separazione dal marito, esigenze maggiori per i figli ), e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare;
  - E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
  - La debitrice si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lei imputabili.

## 8-VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELLA DEBITRICE EFFETTUATO DAI SOGGETTI FINANZIATORI

*E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159".*

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa versava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, con particolare riferimento a tutti i finanziamenti erogati sin da epoca successiva al mutuo (risalente all'anno 2009) tutti gli Istituti erogatori di finanziamenti in favore della Avolio, sembra non abbiano valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al comma V dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguate informazioni in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF,

Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).  
“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

In particolare, i finanziamenti concessi da Findomestic, Agos Ducato e Prexta risalgono rispettivamente al 2020, 2022 e 2023.

A quell'epoca la Avolio era già gravata di una rata di mutuo pari a circa € 700,00 mensili, ovvero pari ad un importo di gran lunga maggiore di un terzo del suo stipendio.

Gli Istituti erogatori del tre prestiti successivi al mutuo erano pertanto a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni si può ben affermare che i soggetti finanziatori non abbiano tenuto conto del merito creditizio “... *valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ...*”

## **9 - ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA**

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza della debitrice ;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità della debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nel paragrafo n. 1 (dati relativi ai debiti in essere e che, per comodità espositiva, qui di seguito si riportano), la percentuale di soddisfazione indicata nel presente paragrafo .

**TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE : euro 3.441,62**

**TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI: euro 4.084,83**

**TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI: euro 63.667,12**

**La ricorrente intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 67, comma 5, del CCII, proseguendo al rimborso pari al 100% del mutuo ipotecario alle regolari scadenze e che, pertanto, sarà estromesso dalla proposta di pagamento.**

La disponibilità finanziaria viene offerta nell'importo di **Euro 350,00 mensili** (a cui si dovrà aggiungere la rata del mutuo pari a circa € 700,00 mensili) per una durata di 86 mesi (7 anni e 2 mesi ).

Pertanto la proposta del Gestore della Crisi è la seguente:

- 1) pagamento pari al 100% dei crediti in prededuzione:**  
residuo compenso OCC € **3.441,62**;
- 2) pagamento al 100% dei crediti privilegiati: € 4.084,83;**
- 3) pagamento al 100% del seguente credito : € 6.696,42**  
vantato da Avolio Silvana (attualmente azionato con la procedura di esecuzione presso terzi in corso).

Nell'attribuire il 100% del credito alla sig.ra Avolio Silvana, si è tenuto in debito in debito conto, oltre che dell'alea derivante dalla procedura esecutiva in corso, anche del fatto che per il credito azionato dalla suddetta creditrice non si può fare riferimento ad alcun "merito creditizio" in quanto trattasi di ripetizione di somme anticipate dalla stessa a titolo di tributi e tasse .

Infatti, l'origine del credito oggi vantato dalla Avolio Silvana nei confronti della debitrice è di natura privilegiata, trattandosi di pagamento di quota parte di tassa di successione.

- 4) pagamento pari al 30% dei crediti residui crediti chirografari :**

**€ 56.970,70 ( 63.667,12 – credito Avolio Silvana) al 30% € 17.091,21**

**TOTALE PIANO:**

**€ 3.441,62 + € 4.084,83 + € 6.696,42 + € 17.091,21 = € 31.314,08**

Tutto ciò in considerazione del fatto che la sig.ra Avolio Irene Antonietta, dovendo far fronte alla rata del mutuo e con le sue residue capacità patrimoniali, non potrà privarsi di una somma

maggiore di € 350,00 mensile.

La sig.ra Avolio Irene Antonietta offrirebbe una iniziale somma pari ad € 1.326,69 a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Detta somma corrisponde alle prime 9 rate pignorate sullo stipendio della Avolio ( € 147,41 per ciascuna mensilità a decorrere dal maggio 2024). Infatti, ipotizzando che, in virtù della presente procedura l'esecuzione mobiliare possa essere dichiarata estinta entro fine gennaio 2025, a quella data sarebbero ben 9 le mensilità (nella misura di un quinto dello stipendio) che verrebbero svincolate e ritornerebbero nella disponibilità della Avolio.

In tal caso, la stessa corrisponderebbe in unica soluzione la somma di € 1.326,69 (147,41 x 9).

**Totale piano ( € 31.314,08 – 1.326,69 accantonamento del c/o III ) = € 29.987,39 : 350,00  
: 86 rate ( 7 anni e 2 mesi ) con l'ultima rata pari ad un importo di € 237,39  
(vedi Tabella A).**

\*\*\*\*\*

A conclusione della presente relazione, il sottoscritto professionista Gestore della Crisi , nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

#### **RILEVATO che**

- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda di esdebitazione;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati come da documentazione allegata alla presente relazione;
- i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal suo legale consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta;
- l'istante non è in grado di adempiere al pagamento dei tributi e degli altri debiti sopra elencati a causa dell'insussistenza di liquidità;
- la ricorrente ha contratto i debiti in assenza di atti in frode, colpa grave e/o dolo;

- la domanda proposta ex art. 67 CCII da parte della sig.ra Avolio Antonietta Irene, vista la situazione attuale, rappresenta l'unica possibilità di condurre una vita dignitosa senza il peso dei debiti,

### **DICHIARA**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio della debitrice;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- La debitrice, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere

(incolpevolezza);

- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- La debitrice si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lei imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

## **CONCLUSIONI**

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice ;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dai Debitori

## **ATTESTA**

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

La presente procedura sconta il versamento di contributo unificato pari ad € 98,00.

### **ALLEGATI:**

- **Da 1 a 17 depositati in allegato all'istanza del debitore a firma avv. Conforti;**
- **Da a) a p) allegati dal Gestore**
- **Tab. A in excel .**

Con osservanza

Cosenza, 22/11/2024

In Fede

Il Gestore della Crisi Avv. Maria Agovino

**TRIBUNALE DI COSENZA – UFFICIO PROCEDURE CONCORSALE**

**PROC. N. 119-1/2024 PU – ( ristrutturazione del debito )**

**Relazione INTEGRATIVA ex. art 67 e ss. CCII**

L'avv. Maria Agovino, con studio in Cosenza alla piazza Gullo n. 6, telefono/fax 0984/209477, cell. 335/5388666, PEC: avvmariaagovino@pec.giuffre.it, nella qualità di professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e succ. mod. D. Lgs. 14/19, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra **AVOLIO Irene Antonietta**, nata ad Acquappesa (Cs) il 14/06/1964 e residente a Montalto Uffugo in Via Ragusa n. 7, C.F. VLA64H54A041D, alla luce delle verifiche effettuate, deposita la prescritta relazione.

**PREMESSO**

- che il Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio con provvedimento del 5/12/24 disponeva il deposito, a cura del gestore della crisi, di relazione integrativa atta a motivare l'eccezione applicata al credito chirografario di Avolio Silvana rispetto agli altri creditori chirografari .

Tanto premesso, il sottoscritto gestore espone quanto appresso :

la sig.,ra Avolio Silvana, creditrice chirografaria dell'istante Avolio Irene Antonietta, a seguito di notifica di atto di precetto fondato sui titoli esecutivi allegati ( 1-2-3), proseguiva l'azione esecutiva mediante notifica di atto di pignoramento presso terzi notificato nel mese di maggio 2024. La procedura veniva iscritta al n. .... e la prima udienza fissata al ....

La creditrice Avolio Silvana, a mezzo del proprio avvocato ..... Guaragna, pignorava il quinto dello stipendio della odierna debitrice Avolio Antonietta Irene e, a seguito della dichiarazione positiva del terzo Poste Italiane – presso cui la debitrice risulta essere dipendente-, venivano accantonate € 147,00 mensili con una attuale disponibilità di accantonamento di un totale di € 1.029,00, come indicato nel piano .

Si evidenzia che ad oggi, nonostante il rinvio della procedura ad altra udienza in attesa dell'esito della procedura de qua, non ha promosso intervento alcun altro creditore, sebbene i creditori inseriti nel piano fossero stati resi edotti dell'esistenza del pignoramento e avessero altresì precisato il proprio credito .

Nell'attribuire il 100% del credito alla sig.ra Avolio Silvana, il gestore ha tenuto in debito conto, oltre che dell'alea -intesa come possibilità concreta di assegnazione di tutte le somme accantonate e delle future trattenute sullo stipendio mensile - derivante dalla procedura esecutiva in corso, anche del fatto che per parte del credito azionato dalla suddetta creditrice non si può fare riferimento ad alcun "merito creditizio" in quanto trattasi in parte di ripetizione di somme anticipate dalla stessa a titolo di tributi e tasse derivanti da collazione e riassegnazione di quote ereditarie.

Infatti, l'origine del credito oggi vantato dalla Avolio Silvana nei confronti della debitrice è in parte di natura privilegiata, trattandosi di pagamento di quota parte di tassa di successione.

\*\*\*

Tuttavia, nel caso in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse di non condividere la suddivisione originariamente proposta, si propone una soluzione alternativa che prevede lo stesso arco temporale del piano (86 rate) nonché la medesima somma mensile a carico della debitrice (€ 350,00).

**ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA alternativa a quella originariamente formulata**

**TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE : euro 3.441,62**

**TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI: euro 4.084,83**

**TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI: euro 63.667,12**

**La ricorrente intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 67, comma 5, del CCII, proseguendo al rimborso pari al 100% del mutuo ipotecario alle regolari scadenze e che, pertanto, sarà estromesso dalla proposta di pagamento.**

La disponibilità finanziaria viene offerta nell'importo di **Euro 350,00 mensili** (a cui si dovrà aggiungere la rata del mutuo pari a circa € 700,00 mensili) per una durata di 86 mesi (7 anni e 2 mesi).

**1) pagamento pari al 100% dei crediti in prededuzione: residuo compenso OCC**

**€ 3.441,62;**

**2) pagamento al 100% dei crediti privilegiati: € 4.084,83;**

**3) pagamento pari al 37% di tutti i crediti chirografari : € 23.556,83**

**TOTALE PIANO: € 3.441,62 + € 4.084,83 + € 23.556,83 = € 31.083,28**

La sig.ra Avolio Irene Antonietta, anche in tale seconda ipotesi, offrirebbe una iniziale somma pari ad € 1.326,69 a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Detta somma corrisponde alle prime 9 rate pignorate sullo stipendio della Avolio ( € 147,41 per ciascuna mensilità a decorrere dal maggio 2024). Infatti, ipotizzando che, in virtù della presente procedura l'esecuzione mobiliare possa essere dichiarata estinta entro fine gennaio 2025, a quella data sarebbero ben 9 le mensilità (nella misura di un quinto dello stipendio) che verrebbero svincolate e ritornerebbero nella disponibilità della Avolio.

In tal caso, la stessa corrisponderebbe in unica soluzione la somma di € 1.326,69 ( 147,41 x 9).

**Totale piano ( € 31.083,28– 1.326,69 accantonamento del c/o III ) = € 29.756,59 : 350,00 : 86 rate ( 7 anni e 2 mesi ) con l'ultima rata pari ad un importo di € 6,59 (vedi Tabella B).**

\*\*\*\*\*

A conclusione della presente integrazione, il sottoscritto professionista Gestore della Crisi , nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza si rimette alle determinazioni del Tribunale adito in merito alla Omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti per come proposto alla TABELLA "A" della relazione particolareggiata o della TABELLA "B" allegata alla presente relazione integrativa e che si propone in via alternativa.

Con osservanza

Cosenza, 09/12/2024

In Fede

Il Gestore della Crisi

avv. Maria Agovino



## **TRIBUNALE DI COSENZA**

### **Ufficio procedure concorsuali**

**Proc. n. 119-1/2024 PU (ristrutturazione dei debiti)**

**Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
(artt. 67-70 CCII)**

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata nell'interesse di Irene Antonietta Avolio e le successive integrazioni;

esaminata la proposta e la documentazione allegata al piano;

osservato, anzitutto, che ai sensi dell'art. 67, co 2, CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68, II co, CCII è previsto che *“Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.”* e che il co. III prevede che *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*;

rilevata che la documentazione sopra elencata appare essere completa;  
osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, avv. Maria Agovino

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile in quanto con la successiva integrazione il gestore della crisi ha rappresentato come il debito nei confronti della sig.ra Silvana Avolio non sia chirografario ma privilegiato, in quanto trattasi della restituzione dell'imposta di successione pagata dalla sig.ra Avolio in solido;

vista la richiesta di sospensione della procedura pignoramento presso terzi di cui al n. R.G.E. 759/2024, azionata dinanzi al Tribunale di Cosenza, sez. Esecuzioni mobiliari e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; letto l'art. 70 CCII;

ritenuto che la mancata concessione della misura protettiva comprometterebbe la fattibilità del piano;

## PQM

### **Dispone**

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

**sospende** la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G. 759/2024 es. mob. e la conseguentemente la sospensione della trattenuta di un quinto sullo stipendio della sig.ra Irene Antonietta Avolio;

**dispone** il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento:

**avverte** che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

**dispone** che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Manda la cancelleria per le comunicazioni

Cosenza, 14/01/2025 .

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio